

Del. n. 180/2017/PAR



Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Roberto	TABBITA	Presidente
Paolo	PELUFFO	Consigliere
Nicola	BONTEMPO	Consigliere, Relatore
Mauro	NORI	Consigliere
Giancarlo C.	PEZZUTO	Consigliere
Fabio	ALPINI	Referendario

nell'adunanza del 9 novembre 2017;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12.7.1934 n.1214, e successive modificazioni;

VISTA la l. 14.1.1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16.6.2000 e successive modifiche;

VISTA la l.r. n.22/1998, poi sostituita dalla l.r. n.36/2000, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.);

VISTA la l. 5.6.2003 n.131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla l. cost. 18.10.2001 n.3;

VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27.4.2004 e del 4.6.2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la convenzione del 16.6.2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art.7 co. 8 della l. n.131/2003;

VISTA la richiesta di parere come *infra* meglio indicata;

VISTA l'ordinanza presidenziale di convocazione dell'odierna adunanza;

UDITO il relatore Cons. Nicola Bontempo;

RITENUTO IN FATTO

Il Presidente del C.A.L., con nota 15.9.2017, pervenuta il 19.9.2017 (prot. Sezione n.7272), ha qui inoltrato la nota 15.9.2017 n.18811 con cui il Sindaco di Castelfranco di Sotto chiede ex art.7 l. n.131/2003 il parere di questa Sezione sulla debenza di indennità di carica dell'amministratore unico (A.u.) di un'azienda speciale servizi pubblici locali. In particolare, l'ente - premesso che l'art.26 dello Statuto dell'azienda, approvato con delibera C.C. 31.7.2017, stabilisce che il compenso "può essere previsto nel rispetto delle disposizioni di legge" previa delibera del C.C., e che vengono in rilievo l'art.6 co.2 DL n.78/2010 (che escluderebbe la corresponsione dell'indennità) e l'art.1 co.554 L. n.147/2013 (che invece la consentirebbe stabilendone la riduzione in caso di tre risultati d'esercizio negativi) - chiede di sapere se sia possibile corrispondere all'A.u. dell'azienda speciale di cui trattasi una indennità di carica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Secondo consolidati orientamenti dell'A.G. contabile circa i pareri ex art.7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sul piano soggettivo (con riferimento alla legittimazione del richiedente) e sul piano oggettivo (l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica come previsto dalla legge; l'oggetto degli stessi).

Tuttavia, nel caso di specie la Sezione ritiene di poter prescindere da un esame *ex professo* dei profili di ammissibilità soggettiva e quella oggettiva, dal momento che: a) la richiesta *de qua* è quanto meno dubbio rientri nella "*contabilità pubblica*", sola materia su cui si esplica la funzione consultiva ex art.7 l. n.131/2003 e che non può interpretarsi in guisa "*che, vanificando lo stesso limite posto dal legislatore, conduca al risultato di estendere l'attività consultiva in discorso a tutti i settori dell'azione amministrativa*" (v. SS.RR. n.54/2010 in sede di nomofilachia contabile ex art.17 co.31 d.l. n.78/2009, che conferma l'orientamento di Sez. Auton. n.5/2006) bensì secondo "*un'accezione strettamente inerente ad attività contabili in senso stretto*". Infatti, se è vero che "*ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di*

bilancio, ... la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normativa di carattere contabilistico" (Sez. Auton. n.5/2006 cit.); di talché il fatto che un'attività abbia, come di norma ha, un risvolto finanziario non vale a sussumerla, ai fini che ne occupa, nell'ambito della contabilità pubblica;

b) è dirimente la pregiudiziale considerazione che la richiesta concerne specifica e concreta vicenda gestionale, e chiede di indirizzare, in un caso concreto, l'operato dell'ente con un parere che avrebbe inequivoca valenza endoprocedimentale. Com'è noto, infatti, l'ammissibilità *oggettiva* di una richiesta di parere è subordinata alla condizione che essa, pur senza trasmodare in un'assoluta astrattezza che impedisca di individuare uno specifico e concreto interesse ad ottenere la pronunzia, riguardi quesiti interpretativi di carattere generale che - secondo i principi enunciati dalla Sezione Autonomie di questa Corte (n.5/2006), cui questa Sezione si è finora costantemente attenuta e da cui non ha motivo di discostarsi - non comportino una ingerenza della Corte in singole e specifiche attività gestionali e vicende amministrative *in itinere* né valutazione di concreti comportamenti (*a fortiori* se inerenti fatti che sono o possono divenire oggetto di indagini o giudizi di responsabilità amministrativo-contabile o penale o di altri contenziosi giudiziari).


* * *

Nelle suesposte considerazioni è il deliberato di inammissibilità della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota in epigrafe indicata.


Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 9 novembre 2017.

Il relatore
Nicola Bontempo



Il presidente
Roberto Tabbita



Depositata in Segreteria il 9 novembre 2017
Il funzionario preposto al Servizio di supporto

Claudio Felli

